



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

ITALO GIULIVO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
522	09/09/2025	5018	00

Oggetto:

Revoca dei contributi concessi, ai sensi del DL n.39/2009 conv. in L.77/2009 smi e OPCM 3907/2010 e smi, per la redazione degli studi di Microzonazione Sismica Liv.1 comprensivi di analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (Bando 2020) – Comune di Piedimonte Matese.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che l'articolo 11 "Interventi per la prevenzione del rischio sismico" del D.L. 28 aprile 2009, n.39 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n.77, recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", ha istituito un fondo per il finanziamento di interventi per la prevenzione del rischio sismico (c.d. Fondo per la prevenzione del rischio sismico) su tutto il territorio nazionale, articolato su sette annualità (2010 – 2016), la cui attuazione è affidata al Dipartimento della Protezione Civile (nel seguito: DPC) e regolata attraverso specifiche Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b. che le azioni finanziate a valere su predetto Fondo, riportate all'art.2 co.1 delle ordinanze attuative, sono:
 - b.a. studi di microzonazione sismica accompagnati dall'analisi della Condizione limite per l'Emergenza (C.L.E.);
 - b.b. interventi strutturali di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici e infrastrutture pubbliche strategiche/rilevanti;
 - b.c. interventi strutturali di riduzione del rischio sismico su edifici privati;
 - b.d. altri interventi urgenti e indifferibili (gestione DPC, disciplinati da ordinanze a parte);
- c. che con OPCM n. 3907/2010 e n. 4007/2012, nonché con Ordinanze del Capo DPC n.52/2013, n. 171/2014, n.293/2015, n. 344/2016 e n. 532/2018 sono stati disciplinati gli indirizzi e criteri generali per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 11 D.L. n. 39/09, riferiti rispettivamente alle annualità 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, demandando alle Regioni la disciplina di dettaglio;
- d. che con OCDPC n.675 del 18/05/2020 (GU n.133 del 25 maggio 2020), con la quale si è concluso il ciclo di finanziamenti settennale sopra riportato (2010-2016), il DPC ha, tra l'altro, disciplinato l'uso delle risorse "non utilizzate" intendendo con tale locuzione, nel caso degli studi di microzonazione sismica, quelle per le quali "non siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento";
- e. che ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza 675/2020, "le risorse in capo alle Regioni ai sensi delle ordinanze di attuazione 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 e non utilizzate, secondo quanto definito all'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della presente ordinanza, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza sono revocate"; per cui il termine ultimo ricadeva in data 25 maggio 2022;
- f. che con OCDPC n. 897 del 23 giugno 2022 il termine di cui all'articolo art. 4, comma 1 dell'Ordinanza 675/2020, è stato prorogato di sei mesi con scadenza al 25 novembre 2022.
- g. che con decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 669 del 26 febbraio 2024 (modificato con analogo provvedimento con REP 1951 del 02/07/2025) recante "*Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Revoca risorse non utilizzate annualità 2010-2016*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 14 settembre 2024, con il quale vengono revocate le risorse non utilizzate" sono state revocate le somme "non utilizzate" entro i termini del 25 novembre 2022.

PREMESSO, altresì:

- a. che con D.G.R. n.201 del 29/04/2011, pubblicata sul BURC n.35 del 06/06/2011, la Regione Campania ha approvato gli indirizzi e criteri per l'attuazione dell'OPCM 3907/10, compresi quelli afferenti alla microzonazione sismica (nel seguito: MS);
- b. che con DD n.552 del 16/12/2020 (nel seguito: BANDO 2020) e successive proroghe di cui ai DD n.46 del 11/02/2021 e DD n. 161 del 30/03/2021 è stata approvata la manifestazione di interesse per la concessione di contributi per realizzazione delle indagini e degli studi di microzonazione sismica, accompagnati dall'analisi della condizione limite per l'emergenza (C.L.E.) di cui alle O.C.D.P.C. nn. 52/2013, 171/2014 e 293/2015;
- c. che con D.D. n. 432 del 01.07.2022 è stato approvato l'elenco definitivo delle istanze (Allegato A) relative al bando approvato con D.D. n.552 del 16/12/2020;

- d. che con D.D. n. 456 del 19/07/2022 sono state ammesse a finanziamento le istanze afferenti ai Comuni ricompresi nell'elenco A allegato al D.D. n.432 del 01/07/2022 (BURC n.60 del 11/07/2022);
- e. che tra i beneficiari risulta anche il Comune di **Piedimonte Matese** per un **contributo di € 20.250,00** a fronte di un cofinanziamento comunale di € 6.750,00.

CONSIDERATO

- a. che in accordo al punto 7 del bando approvato con D.D. n.552/2020, l'erogazione della prima rata di acconto era subordinata alla trasmissione, da parte del Comune beneficiario, degli atti di incarico e della relativa convenzione stipulata con il soggetto incaricato dello studio, recante l'indicazione del costo effettivo dello studio medesimo al netto dell'eventuale ribasso di gara;
- b. che con il succitato D.D. n. 456/2022 (notificato con nota prot. n.376214 del 20/07/2022) è stato tra l'altro:
 - b.a. *precisato che la gestione del contributo deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal bando ed in particolare ai paragrafi: 7. Procedure per l'erogazione dei contributi, 8. Obblighi del beneficiario; 9. Controlli; Raccomandazioni per l'espletamento delle attività;*
 - b.b. *evidenziato che, ai sensi del paragrafo 7 del bando, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente atto, i beneficiari dovranno trasmettere, tramite PEC, allo Staff 91 – Funzioni di supporto tecnico operativo, gli atti di incarico e le relative convenzioni stipulate con i soggetti incaricati degli studi, recanti l'indicazione dei costi effettivi degli studi medesimi al netto degli eventuali ribassi di gara;*
 - b.c. *precisato che la prima rata di acconto, pari al 50% del contributo regionale ammissibile, sarà erogata successivamente agli adempimenti di cui al punto precedente;*
 - b.d. *che la trasmissione degli studi di MS allo Staff 91 – Funzioni di supporto tecnico operativo, dovrà avvenire tramite trasferimento informatico (utilizzando uno dei servizi gratuiti esistenti ovvero con modalità da concordare con l'Ufficio) all'indirizzo mail ugo.ugati@regione.campania.it (avendo cura di inviare dalla PEC del Comune comunicazione dell'avvenuto invio) entro il termine di 180 giorni dall'erogazione del primo acconto, salvo eventuali proroghe preventivamente autorizzate dallo Staff 91 – Funzioni di supporto tecnico operativo;*
- c. che con nota prot. n.527483 del 26/10/2022 è stata concessa una congrua proroga ai comuni inadempienti, tra cui il Comune di Piedimonte Matese, sollecitandoli alla trasmissione della documentazione comprovante gli affidamenti degli incarichi per la redazione degli studi finanziati, tenuto conto del rispetto delle tempistiche tassative per l'affidamento degli incarichi di cui all' OCDPC n. 897/2022, entro e non oltre il termine perentorio del 18/11/2022.
- d. che il Comune interessato non ha dato riscontro al menzionato sollecito;
- e. che l'articolo 9 (*Controlli*) del citato bando stabilisce, tra l'altro, che il finanziamento può essere revocato per (lett. c) ritardo grave e reiterato rispetto alle tempistiche stabilite.
- f. che, tenuto conto delle tempistiche notevolmente prolungate per la concreta attuazione degli studi, con nota prot. n. 149586 del 24/03/2025 l'Ufficio ha conseguentemente comunicato l'avvio del procedimento di revoca del contributo, ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 e ss.mm.ii., rappresentando tra l'altro:
 - f.a. *che, per quanto ivi esposto, in caso di mancata rimozione – da parte del Comune - delle cause che hanno dato origine all'avvio del procedimento, l'Ufficio avrebbe proceduto alla revoca del finanziamento assentito e, per l'effetto, a recuperare gli importi fin qui erogati al Comune;*
 - f.b. *che il Comune aveva facoltà di presentare, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della nota in parola (ovvero, se tale data ricadeva in giorno festivo, nel primo giorno successivo non festivo), esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, memorie scritte e documenti, che l'Ufficio avrebbe valutato se pertinenti all'oggetto del procedimento;*
 - f.c. *che, nel caso in cui il Comune non avesse dato riscontro, ovvero non avesse fornito elementi sufficienti a rimuovere le cause da cui traeva origine il procedimento, l'Ufficio avrebbe proceduto come sopra specificato, ovvero revocando il contributo;*

CONSIDERATO, altresì

- a. che decorso il termine assegnato, e a tutt'oggi, il Comune non ha inviato alcun riscontro alle note sopra indicate;
- b. che si sono concretizzate le condizioni di cui all'art.9 del bando, lettere a ("inadempimento grave e reiterato degli oneri assunti col presente atto") e c ("ritardo grave e reiterato rispetto alle tempistiche stabilite;")
- c. che non risultano affidati gli studi de quo entro il termine perentorio del **25 novembre 2022** stabilito dall'OCDPC n. 897/2022;
- d. che occorre restituire al DPC le somme "*non utilizzate*" a termini del decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 669 del 26 febbraio 2024 (modificato con analogo provvedimento con REP 1951 del 02/07/2025).

RITENUTO di dover revocare, per le motivazioni esplicitate nella narrativa del presente provvedimento, il contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. 456/2022 al Comune di Piedimonte Matese, pari a € 20.250,00, per l'esecuzione di studi di microzonazione sismica di livello 1 e analisi della CLE, dando atto della conseguente conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. 149586 /2025;

VISTO:

- a. il Decreto-legge n.39 del 24/06/2009;
- b. la Legge n.77 del 24/06/2009;
- c. l'O.P.C.M. 3907/2010 e smi;
- d. la D.G.R. n.201 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n.35 del 06/06/2011;
- e. il D.D. n.552 del 16/12/2020, pubblicato sul BURC n.247 del 21/12/2020;
- f. la Legge n.241 del 7/08/1990 e ss.mm.ii.;
- g. l'art. 4 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n.165;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario di Elevata Qualificazione e responsabile del procedimento ing. Valerio Grassi, in servizio presso la DG 50.18.00 – Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. **di revocare**, per le motivazioni esplicitate nella narrativa del presente provvedimento, il contributo concesso con Decreto Dirigenziale n. 456/2022 al Comune di Piedimonte Matese, pari a € 20.250,00, per l'esecuzione di studi di microzonazione sismica di livello 1 e analisi della CLE, dando atto della conseguente conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. 149586/2025;
2. **di specificare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria, entro i termini prescritti, dalla data di avvenuta notifica dello stesso;
3. **di trasmettere** il presente decreto, a cura del responsabile del procedimento:
 - 3.1. ad avvenuta esecutività dello stesso:
 - 3.1.1. al Comune di Piedimonte Matese;
 - 3.1.2. alla pubblicazione di quanto richiesto dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/13 e ss.mm.ii.;
 - 3.1.3. alla pubblicazione sulla sezione "Regione casa di vetro" del sito istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall'art.5 della legge regionale n.23/2017;
 - 3.2. All'UDCP – Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

DOTT. ITALO GIULIVO